



Roma,

Protocollo:

COMUNICATO UFFICIALE N. 282
Stagione Sportiva 2015/2016

Si trasmettono, in allegato, i C.U. N. 331/A, 332/A e 333/A della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 APRILE 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Antonio Cosentino)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 331/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 714 pf 15/16 adottato nei confronti del Sig. Rodolfo BARRA, del Sig. Davide COMPAGNONI e della MGM CALCIO ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Rodolfo BARRA, calciatore, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., per avere disputato, nelle fila della Soc. MGM CALCIO ASD, la gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15 - Coppa Lombardia 3^a ctg, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 26 del 22/10/15;

Davide COMPAGNONI, dirigente accompagnatore della società MGM CALCIO ASD, in violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 del C.G.C. e dell'art. 61, comma 1 delle N.O.I.F, per aver egli svolto le funzioni di accompagnatore ufficiale della squadra della stessa società in occasione della gara MGM Calcio - Dalmine 2012 del 12/11/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 26 del 22/10/15, il calciatore BARRA RODOLFO, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gara malgrado non avessero titolo perché squalificato;

MGM CALCIO ASD a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per l'operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rodolfo BARRA, dal Sig. Davide COMPAGNONI e dalla società MGM CALCIO ASD, rappresentata dal Presidente, Sig.ra Angela BIELLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica per il Sig. Rodolfo BARRA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Davide COMPAGNONI e € 600,00 di ammenda per la società MGM CALCIO ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 332/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 710 pf 15/16 adottato nei confronti dei Sigg.ri Filippo DEL PRETE, Giuseppe COMUNIELLO, Stefano AUGUSTO, Riccardo MELISSANO e della società ASD GATTEO FC, avente ad oggetto la seguente condotta:

Filippo DEL PRETE, calciatore (nato il 03.7.1989), in violazione di cui all'art. 1 bis co. 1, C.G.S., in relazione agli artt. 17, n.5, 46, comma 6, C.G.S. e 39 delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare Gatteo-Russi del 06.9.2015, Real Miramare-Gatteo del 20.9.2015, Gatteo-S. Pietro del 27.9.2015, Dovadola-Gatteo del 30.9.2015, S. Ermete-Gatteo del 04.10.2015, Gatteo-Castrocaro del 18.10.2015 e Gatteo-D. Macerone del 01.11.2015, nel corso della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, nelle fila della Soc. ASD Gatteo FC, senza averne titolo perché non (ancora) tesserato;

Giuseppe COMUNIELLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC, in violazione di cui all'art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare Gatteo-Russi del 06.9.2015, Gatteo-S. Pietro del 27.9.2015, S. Ermete-Gatteo del 04.10.2015 e Gatteo-D. Maserone del 01.11.2015, nel corso della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Del Prete Filippo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare;

Stefano AUGUSTO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC, in violazione di cui all'art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Gatteo-Castrocaro del 18.10.2015, nel corso della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Del Prete Filippo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara;

Riccardo MELISSANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. ASD Gatteo FC, in violazione di cui all'art. 1 bis, co.1, C.G.S., in relazione agli artt. 61, n.1, e 66, n.4, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare Real Miramare-Gatteo del 20.9.2015 e Dovadola-Gatteo del 30.9.2015, nel corso della stagione sportiva 2015-2016 – Campionato Promozione Girone D C.R. Emilia Romagna, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Del Prete Filippo, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento ed accesso al recinto di gioco da parte del calciatore stesso consegnate ai Direttori delle Gare;

ASD GATTEO FC, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, C.G.S, in quanto Società alla quale appartenevano al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S., i soggetti avvisati Signori Comuniello Giuseppe – Melissano Riccardo – Augusto Stefano (Dirigenti Accompagnatori Ufficiali della Società) e Del Prete Filippo (calciatore);

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Filippo DEL PRETE, Giuseppe COMUNIELLO, Stefano AUGUSTO, Riccardo MELISSANO e dalla società ASD GATTEO FC, rappresentata dal Presidente Massimo EVANGELISTI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Filippo DEL PRETE, 90 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe COMUNIELLO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Stefano AUGUSTO, 30 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo MELISSANO e 2 punti di penalizzazione in classifica stagione sportiva 2015/2016 e € 1.000,00 di ammenda per la società ASD GATTEO FC;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 4 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 333/A

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 628 pf 15/16 e 629 pf 15/16 adottati nei confronti del Sig. YASSINE ZAHIR, del Sig. OUSSAMA FATHI, del Sig. MARCO ZANINI e della società C.S.D. FARO COOP SD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Yassine ZAHIR, calciatore matr. n. 5.301.312, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom. Girone B) del 06/09/15; CSD Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15;

Oussama FATHI, calciatore matr. n. 5.152.157, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1 e 5 del C.G.S. in relazione all'art. 22 commi 2 e 3 C.G.S., per avere disputato, nelle fila della CSD Faro Coop, le gare Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15 in posizione irregolare per squalifica non scontata come da C.U. n. 44 del 14/05/15;

Marco ZANINI, dirigente accompagnatore della società CSD Faro Coop, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 22 commi 2 e 3 del C.G.S., e 61, comma 1 delle N.O.I.F per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione delle gare Faro Coop - Reggiolo (Camp. Prom. Girone B) del 06/09/15; Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il calciatore **ZAHIR YASSINE** matr. n. 5.301.312; e in occasione delle gare Faro Coop - La Pieve Nonantola (Camp. Prom. Girone B) del 13/09/15; Crevalcore - Faro Coop (Camp. Prom. Girone B) del 20/09/15, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto squalificato, giusta C.U. n. 44 del 14/05/15, il calciatore **FATHI OUSSAMA** matr. n. 5.152.157, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alle gare malgrado non avessero titolo perché squalificati;

C.S.D. FARO COOP SD a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S., per l'operato del proprio dirigente, calciatori e/o dei soggetti che hanno svolto attività a suo favore ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5, C.G.S.;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Yassine ZAHIR, dal Sig. Oussama FATHI, dal Sig. Marco ZANINI e dalla società C.S.D. FARO COOP SD, rappresentata dal Presidente Giuseppe Pucci;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Yassine ZAHIR, 1 giornata di squalifica in Campionato per il Sig. Oussama FATHI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Marco ZANINI e di 1 punto di penalizzazione in classifica e € 500,00 di ammenda per la società C.S.D. FARO COOP SD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 APRILE 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio